



Comune di Valdobbiadene  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO**  
**DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE**  
**AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E SEGUENTI**  
**CCNL "FUNZIONI LOCALI" DEL 21 MAGGIO 2018**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 7 maggio 2019

In vigore al 19 giugno 2019.

## Sommario

TITOLO I - LE FINALITÀ, LE DEFINIZIONI, LE TIPOLOGIE .....	3
Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Disposizioni generali .....	3
Art. 3 Definizioni .....	3
Art. 4 Tipologie .....	4
Art. 5 Funzioni e responsabilità.....	4
TITOLO II - L'ISTITUZIONE E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE .....	6
Art. 6 Procedura di istituzione .....	6
Art. 7 La procedura di revoca della posizione organizzativa istituita .....	6
TITOLO III - LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO .....	6
Art. 8 Metodologia di graduazione .....	6
Art. 9 Il trattamento economico accessorio .....	8
TITOLO IV - IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA .....	9
Art. 10 Destinatari degli incarichi.....	9
Art. 11 Procedura di conferimento degli incarichi .....	9
Art. 12 Procedura di revoca degli incarichi.....	10
Art. 13 Sostituzione in caso di assenza .....	10
Art. 14 Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative .....	11
Art. 15 Disposizioni transitorie .....	11
Art. 16 Entrata in vigore.....	11

# TITOLO I - LE FINALITÀ, LE DEFINIZIONI, LE TIPOLOGIE

## **Art. 1 Finalità**

1. La presente disciplina è finalizzata a definire nel titolo II e III la procedura di istituzione e revoca delle posizioni organizzative, nonché la metodologia di graduazione e valutazione della complessità organizzativa, fase propedeutica a quella contenuta nel titolo IV che riguarda la procedura di conferimento e revoca degli incarichi di responsabilità, nonché la sostituzione in caso di assenza dei titolari delle posizioni organizzative.
2. In conformità ai principi enunciati nel vigente regolamento dei servizi e degli uffici, la disciplina è finalizzata all'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa in base a criteri oggettivi che tengano conto del reale grado di responsabilità gestionale, complessità organizzativa e livello di specializzazione richiesto, nonché delle competenze assegnate, nella considerazione del fondamentale ruolo strategico rivestito da dette figure "c.d. apicali" sul piano organizzativo - funzionale.

## **Art. 2 Disposizioni generali**

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative sono a carico del Bilancio, determinate secondo quanto stabilito dall'art. 67, comma 1 del Ccnl 21 maggio 2018.
2. L'eventuale incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative è oggetto di contrattazione decentrata ex art. 7, comma 4, lettera u) Ccnl 21 maggio 2018, ove implicante una riduzione del fondo di cui all'art. 67 su citato, al fine dell'osservanza dei limiti normativi relativi al contenimento della spesa di personale afferente alla componente accessoria.

## **Art. 3 Definizioni**

1. "istituzione motivata della posizione organizzativa": individuazione nell'ambito dell'ente delle posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, come definite dalla contrattazione collettiva nazionale;
2. "revoca motivata della posizione organizzativa": revisione organizzativa che comporti il venir meno della posizione organizzativa istituita;
3. "conferimento motivato dell'incarico di posizione organizzativa": individuazione del soggetto idoneo alla copertura della posizione organizzativa, a seguito della procedura definita dalla presente disciplina;

4. “revoca motivata dell’incarico di posizione organizzativa”: ritiro dell’incarico conferito di copertura della posizione organizzativa;
5. “complessità organizzativa”: complessità della posizione di lavoro, determinata dal valore dei parametri di valutazione di cui alla metodologia definita dalla presente disciplina;
6. “alta professionalità”: posizione di lavoro che comporta anche l’iscrizione in albi professionali, che richiedono elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli di livello universitario ovvero attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative.
7. “retribuzione di posizione”: trattamento accessorio determinato dal livello di complessità organizzativa assegnata alla posizione di lavoro a seguito dell’applicazione della metodologia definita dalla presente disciplina;
8. “retribuzione di risultato”: trattamento accessorio determinato - nella misura massima attribuibile delle risorse destinate dalla contrattazione decentrata -a seguito di valutazione annuale, secondo la metodologia del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente;
9. “scheda di analisi”: scheda descrittiva della posizione di lavoro e della sua complessità organizzativa o dei contenuti di alta professionalità.

#### **Art. 4 Tipologie**

1. Le posizioni organizzative sono ricondotte a due (2) tipologie, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte:
  - a. posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (c.d. di struttura);
  - b. posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità correlate al possesso di titoli di studio universitari e/o alla iscrizione ad albi professionali, ovvero a consolidata esperienza lavorativa (c.d. Professionali o knowledge worker).

#### **Art. 5 Funzioni e responsabilità**

1. L’incarico di posizione organizzativa comporta la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti, nonché nell’ambito degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, l’esercizio delle funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di cui all’art. 107, commi 2 e 3 Tuel (d.Lgs n. 267/2000).
2. Agli incaricati di posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, competono i seguenti compiti:
  - a. l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione all’esterno nel settore di competenza, ivi compresi i

- provvedimenti concessori ed autorizzativi, nonché i relativi atti di autotutela, ex art. 6, legge n. 241/1990;
- b. la formulazione della proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;
  - c. l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti d'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del piano di fabbisogno triennale di personale ex art. 6. d.Lgs n. 165/2001;
  - d. l'adozione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione di giunta o di consiglio;
  - e. la formulazione della richiesta agli organi di governo competenti di interventi di correzione dei bilanci, nonché del piano esecutivo di gestione;
  - f. la razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione della metodologia di lavoro;
  - g. l'adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero verbale e le segnalazioni in materia all'ufficio competente, fatto salvo il rimprovero verbale;
  - h. la valutazione finale del personale, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione dei correlati bonus di performance e ai fini della progressione economica orizzontale;
  - i. la stipulazione dei contratti;
  - j. la responsabilità complessiva della struttura e l'assegnazione della responsabilità di procedimento ai propri collaboratori;
  - k. esercita - in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi - i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento individuati, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della legge n.241/90.
3. L'incarico di posizione organizzativa di alta professionalità comporta, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai regolamenti, nonché nell'ambito degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, le seguenti funzioni e responsabilità di elevato prodotto e risultato:
- a. gestione e responsabilità delle attività e/o dei progetti assegnati, con contenuti ed obiettivi, di particolare rilevanza e prestigio;
  - b. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza
  - c. esercizio delle funzioni di consulenza legale e/o di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'ente;
  - d. quant'altro previsto per le posizioni organizzative, in quanto compatibile, tenuto conto della prevalenza del contenuto dell'incarico di carattere professionale, personale ed individuale.

## **TITOLO II - L'ISTITUZIONE E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

### **Art. 6**

#### **Procedura di istituzione**

1. La giunta comunale adotta l'atto con il quale vengono istituite le posizioni organizzative.

### **Art. 7**

#### **La procedura di revoca della posizione organizzativa istituita**

1. La posizione organizzativa istituita con le modalità di cui all'articolo precedente, può essere revocata in occasione di processi di riorganizzazione o, comunque, per esigenze organizzative riconducibili al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità di mantenimento della posizione di lavoro stessa.
2. La revoca della posizione organizzativa istituita comporta automaticamente la decadenza dell'incarico di responsabilità conferito sulla posizione di lavoro, anticipatamente alla scadenza naturale.

## **TITOLO III - LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **Art. 8**

#### **Metodologia di graduazione**

1. La graduazione della complessità organizzativa delle posizioni organizzative e delle alte professionalità avviene sulla base dei seguenti criteri:
  - a. rilevanza strategica della posizione rivestita;
  - b. preminenza dell'autonomia delle funzioni svolte a diretta rilevanza esterna con responsabilità gestionali e amministrative
  - c. complessità ed eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali, correlati a pluralità di responsabilità procedimentali;
  - d. complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza;
  - e. intensità delle relazioni con soggetti esterni ed organi istituzionali;
  - f. gestione e promozione di innovazioni procedimentali o tecnologiche.
2. Il valore della posizione organizzativa istituita è determinata dal Sindaco, secondo i criteri di cui alla scheda di analisi allegata A) della presente disciplina, tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di 16.000,00 secondo la seguente graduazione:

punteggio attribuito alla posizione organizzativa	Valore economico
Da 0 a 25 punti	Non riconoscimento della posizione organizzativa
Da 26 a 50 punti	da 5.000,00 fino 9.000,00
Da 51 a 75 punti	da 9.001,00 fino a 12.500,00
Da 75 a 100 punti	da 12.501,00 fino a 16.000,00

3. In caso di assenza nell'ente di personale di categoria giuridica D, con incarichi a dipendenti di categoria C e B di cui all'art. 13, comma 2, lett.a del Ccnl 21 maggio 2018, il valore della posizione organizzativa è determinata dal sindaco secondo i criteri di cui alla scheda di analisi allegata A) della presente disciplina, tra minimo di euro 3.000,00 ed un massimo di 9.500,00 secondo la seguente graduazione:

punteggio attribuito alla posizione organizzativa	Valore economico
Da 0 a 25 punti	Non riconoscimento della posizione organizzativa
Da 26 a 50 punti	da 5.000,00 fino 9.000,00

In caso di posizione organizzativa con punteggio attribuito superiore a 50 punti, l'incarico non potrà essere assegnato a dipendenti di categoria C e B.

4. Nell'ipotesi di conferimento ad un dipendente già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa ad interim, per la durata dello stesso, al medesimo dipendente compete un ulteriore importo di retribuzione di risultato, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'atto di attribuzione dell'incarico, nella misura percentuale del 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa ricoperta ad interim, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento delle posizioni organizzative ex art. 15, comma 5, Ccnl del 21 maggio 2018.
5. Nell'ipotesi di conferimento di un incarico di posizione organizzativa a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, mediante l'utilizzo a tempo parziale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Ccnl 22 gennaio 2004 o per servizi in convenzione a norma dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, secondo la disciplina contenuta nell'art. 17 del Ccnl 21 maggio 2018, il valore della retribuzione di posizione determinata ai sensi dei precedenti commi, tenuto conto della maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi, è incrementato di un valore percentuale che dovrà essere definito nell'atto di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa, per un importo non superiore al 30% del valore della stessa nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento delle posizioni organizzative ex art. 15, comma 5, Ccnl del 21 maggio

2018, fermo restando in ogni caso le singole retribuzioni di posizione attribuite. I maggiori costi saranno ripartiti all'atto della convenzione fra le amministrazioni aderenti.

## **Art. 9**

### **Il trattamento economico accessorio**

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato ed è finanziato attraverso le risorse del fondo ex art. 15, comma 5, Ccnl 21 maggio 2018.
2. Il trattamento accessorio del personale titolare di posizione organizzativa assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina della vigente contrattazione collettiva nazionale, ad eccezione dei compensi espressamente previsti dall'art. 18 del Ccnl 21 maggio 2018.
3. Per gli incarichi di posizione di direzione di unità organizzativa e di alta professionalità, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, secondo le modalità di graduazione stabilite dall'art. 8 della presente disciplina, in rapporto alle tipologie di posizioni organizzative.
4. L'importo della retribuzione di risultato, pari ad almeno il 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato dell'area delle posizioni organizzative, è definito in sede di graduazione della posizione organizzativa, nei valori individuati dall'ente.
5. La retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente.
6. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato del 15 per cento delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato dell'area delle posizioni organizzative. L'importo oltre il 15 per cento, se disponibile all'interno del sottofondo quantificato con deliberazione della giunta comunale o con la deliberazione di approvazione del piano esecutivo di gestione, a seguito della liquidazione della retribuzione di posizione, viene corrisposto proporzionalmente alla valutazione ponderale complessiva purché superiore a 50.



## **TITOLO IV - IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

### **Art. 10**

#### **Destinatari degli incarichi**

1. La titolarità della posizione organizzativa può essere attribuita, oltre che a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 50 Ccnl 21 maggio 2018 o secondo le previsioni di cui all'art. 110, commi 1 e 2 d.lgs n. 267/2000, inquadrati nella categoria D del sistema di classificazione del personale.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere incaricati di posizione organizzativa (fatti salvi gli incarichi attribuiti per specifiche esigenze organizzative di ordine temporaneo a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, come previsto dall'art. 53, comma 3, Ccnl 21 maggio 2018 per gli enti privi di dirigenza).
3. È possibile conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 1 di altri enti, mediante l'utilizzo a tempo parziale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Ccnl 22 gennaio 2004 o per servizi in convenzione a norma dell'art. 30 del d.lgs n. 267/2000, secondo la disciplina contenuta nell'art. 17 del Ccnl 21 maggio 2018.

### **Art. 11**

#### **Procedura di conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di posizione organizzativa, sono conferiti ai responsabili di settore, tenendo conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel programma amministrativo ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini, dei requisiti culturali posseduti, e delle capacità professionali del singolo dipendente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'ente e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
2. Il sindaco, conferisce l'incarico mediante atto scritto e motivato.
3. L'atto di conferimento contiene le attribuzioni di funzioni e responsabilità, gli obiettivi da realizzare, la retribuzione prevista, la durata, il conferimento di eventuali risorse, nonché i sostituti, in caso di assenza o impedimento temporaneo nell'esercizio delle funzioni di posizione organizzativa.
4. L'affidamento dell'incarico di posizione organizzativa può essere conferito a soggetti esterni, per servizi in convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000 o mediante utilizzo a tempo parziale ex art.14 del Ccnl 2002/2005, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione di lavoro da ricoprire, nonché mediante stipulazione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, comma 1, ovvero con contratti stipulati ai sensi del comma 2, al di fuori della dotazione organica, nei limiti delle percentuali consentite dalla normativa vigente, in possesso di

particolare e comprovata professionalità non rinvenibile nei ruoli dell'ente ex art. 19, comma 6, d.lgs n. 165/2001.

5. L'incarico di responsabile apicale, titolare di posizione organizzativa, viene conferito per un periodo non superiore a tre (3) anni; fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12. Detti incarichi non richiedono accettazione.
6. La durata degli incarichi non può essere inferiore di anni uno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.
7. Gli incarichi di posizione organizzativa sono rinnovabili con atto scritto e motivato.

## **Art. 12**

### **Procedura di revoca degli incarichi**

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza del termine fissato nell'atto di conferimento, con atto scritto e motivato del sindaco, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi come regolato nell'art. 7 o in conseguenza di valutazione negativa della performance.
2. La valutazione negativa della performance si considera tale se inferiore al 50% del punteggio massimo attribuibile secondo il sistema di valutazione in uso (sistema di valutazione in uso non superiore al 14,99 "non adeguato al ruolo"). In questa fattispecie l'incaricato di posizione organizzativa dovrà comunque essere preavvisato formalmente in corso d'anno (ordinariamente entro il 30 settembre) di una possibile valutazione negativa.
3. La formalizzazione della revoca dell'incarico di posizione organizzativa per valutazione non positiva dovrà essere preceduta, nel rispetto del contraddittorio, dall'acquisizione delle valutazioni del dipendente, che potrà essere assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
4. La revoca dell'incarico non comporta un mutamento di profilo professionale che rimane invariato, ma determina soltanto un mutamento di funzioni.

## **Art. 13**

### **Sostituzione in caso di assenza**

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del responsabile di posizione organizzativa, le funzioni vengono svolte da altro titolare di posizione organizzativa o dal segretario comunale, come stabilito nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
2. In caso di assenza superiore a 4 mesi, che comporti la sospensione della retribuzione di posizione, il responsabile della posizione organizzativa può essere provvisoriamente sostituito con disposizione formale, con altro dipendente di categoria D.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, al sostituto spetta la retribuzione di posizione nel valore della posizione organizzativa sostituita e la retribuzione di risultato riferita al periodo

temporale della sostituzione, nei limiti di quella non corrisposta al sostituito, a seguito di valutazione annuale.

4. La sostituzione del responsabile di posizione organizzativa può avvenire anche mediante l'attribuzione delle funzioni *ad interim* ad un altro titolare di posizione organizzativa, tenuto conto dei carichi di lavoro e dei requisiti soggettivi previsti dalla presente disciplina, al quale compete il riconoscimento della retribuzione di risultato prevista dall'art. 8, comma 4 della presente disciplina.

#### **Art. 14**

##### **Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative**

1. Al dipendente incaricato della posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.
2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento, salvo quanto disciplinato dall'art. 18 del Ccnl 21 maggio 2018.
3. In ogni caso l'assenza per un'intera giornata non può essere giustificata all'interno della flessibilità prevista dal presente articolo.

#### **Art. 15**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del Ccnl 31 marzo 1999 e all'art. 10 del Ccnl del 22 gennaio 2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono e possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo all'attuazione delle procedure e dei relativi criteri di cui alla presente disciplina e comunque non oltre il 20 maggio 2019.

#### **Art. 16**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio.

<p>Allegato A</p> <p>Scheda di analisi ai fini della graduazione del valore economico della posizione organizzativa</p> <p>Denominazione della posizione organizzativa _____</p> <p>Collocazione organizzativa settore _____ servizio _____</p>			
Criteri di valutazione	Descrizione	Fino a max	Punti attribuiti
Rilevanza strategica della posizione rivestita	Esprime il livello di intervento della posizione organizzativa nella realizzazione degli obiettivi generali dell'ente	20	
Preminenza dell'autonomia delle funzioni svolte a diretta rilevanza esterna con responsabilità gestionali ed amministrative	Esprime il grado di responsabilità della posizione di natura amministrativa, civile e penale	20	
Complessità ed eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali correlati a pluralità di responsabilità procedurali	Esprime il grado di poliedricità richiesto nell'assolvimento dei compiti in ragione del numero di funzioni di natura specialistica svolti	20	
Complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza	Livello di difficoltà nel coordinamento determinato dall'entità delle risorse umane e tipologia di attività	15	
Intensità delle relazioni con soggetti esterni ed organi istituzionali	Relazioni con i settori/ organi dell'ente (politici, revisori, organismo di valutazione, commissioni) e con i soggetti esterni (studi legali, enti pubblici, OO.SS)	15	
Gestione e promozione di innovazioni procedurali o tecnologiche	Livello di attività propositiva e di adattamento rispetto alle innovazioni di progetto	10	